

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla procedura, indetta dal Comune di Turi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento mediante appalto di servizi, del "Servizio di colonia marina anno 2019" (CIG Z9F27ADA37).

TRA

il Comune di Turi (codice fiscale: 82001130721 e partita iva: 02593410729), rappresentato dal Capo Settore Affari Istituzionali, Dott.ssa Graziana Tampoia, domiciliata per la carica presso il suddetto Ente, in via XX Settembre n. 5, che interviene nel presente atto in virtù del decreto del Commissario Straordinario n. 28/2018 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "ad interim" del Settore Servizi sociali e della legittimazione a stipulare i contratti in nome, per conto e nell'interesse del Comune ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto comunale e dei regolamenti interni dell'Ente;

E

l'operatore economico (di seguito denominata Impresa affidataria/aggiudicatrice), sede legale in via n..... codice fiscale/P.IVA rappresentata da nato/a il in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara o dalla procedura di affidamento diretto.

VISTI:

- ✓ la legge 6/11/2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ✓ l'art. 1, comma 17, della citata legge n. 190/2012 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- ✓ il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- ✓ la determinazione n. 4/2012 con cui la ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) si è pronunciata in ordine alla legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocollo di legalità o patti di integrità;
- ✓ la deliberazione n. 72/2013 con cui dalla ex CIVIT (ora ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e in cui si prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione del citato art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse in quanto area considerata a forte rischio corruttivo;
- ✓ la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015, di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- ✓ la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 con cui l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione anno 2016;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale di Turi n. 11/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019/2021;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale di Turi n. 47 del 07/04/2017, esecutiva, con cui, in esecuzione del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2017/2019, è stato approvato il presente schema di Patto di integrità e, nel contempo, è stato stabilito che la medesima misura del "Patto di integrità" venga applicata:
a) per gli affidamenti aventi valore economico, al netto dell'iva, pari o superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila),

b) per le procedure di affidamento indette formalmente a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente deliberato all'albo pretorio informatico dell'Ente, avvenuta in data 12/04//2017.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Con questo Patto di Integrità (*d'ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.*) il Comune di Turi e l'impresa affidataria/aggiudicatrice della procedura, indetta dal Comune di Turi per l'affidamento del "Servizio di colonia marina anno 2019" in favore del Comune di Turi mediante appalto, si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Fermi restando gli anzidetti principi il P.I definisce:

I. le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori (PARTE I);

II. le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto del Responsabile del Settore titolare di posizione organizzativa o del Responsabile del procedimento oggetto della presente procedura, svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra (PARTE II).

In calce al P.I. sono riportati:

✓ *allegato n. E) conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento, deve sottoscrivere e accludere all'offerta.* In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici;

✓ *allegato n. F) dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni correttivi: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla di affidamento, deve sottoscrivere e accludere all'offerta.* In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici.

La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegati nn. 1) e 2 al P.I., comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17, della succitata legge n. 190/2012 e s.m.i..

A procedura di gara conclusa, il P.I è allegato al contratto di appalto/concessione.

PARTE I - OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1) Questo Patto di Integrità (P.I) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento della procedura di affidamento di cui in premessa. Il P.I interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, a prescindere dal tipo di procedura prescelta dalla Stazione appaltante, ed eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.

2) Il P.I costituisce parte integrante della "legge" speciale della procedura di affidamento, inoltre, parte integrante di tutti i contratti di appalto/concessione e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.

Art. 2 – Doveri di lealtà, trasparenza e correttezza

1) Ogni operatore economico ha l'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2) Tale obbligo riguarda anche i soggetti cd. "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Art. 3 – Concorrenza

1) In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge n. 287/1990 e s.m.i..

2) Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- a) qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- b) qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto/concessione o di stipulazione del contratto/concessione;
- c) qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

Art. 4 – Collegamenti

1) Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto/concessione, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'art.2359 del codice civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto/concessione.

Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante

1) Nel partecipare alla procedura di affidamento e nella successiva fase della stipula del contratto d'appalto/concessione di cui in premessa e nella successiva esecuzione del contratto/concessione medesimo, l'operatore economico concorrente si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche.

2) Lo stesso operatore economico concorrente deve astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, così come determinato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Turi.

Art. 6 – Dovere di segnalazione

1) Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Turi, al competente Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e al competente Responsabile di Settore che ha adottato la determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto/concessione del/la lavoro/servizio/fornitura oggetto del presente Patto:

- a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato;
- b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei i collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.

2) Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 7 – Mancata accettazione del P.I. in fase di gara

1) La mancata accettazione del presente P.I. e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportata nella PARTE III, all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Art. 8 – Violazione del P.I. accertata nel corso della procedura di gara, dopo l'aggiudicazione e dopo la sottoscrizione del contratto/della concessione

1) La violazione del presente P.I. è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario/affidatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dal presente P.I., può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) Esclusione dalla procedura di gara;
- b) Escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
- c) Risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

- d) Escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) Responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- f) Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Turi per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto/della concessione;
- g) Segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed alle altre competenti Autorità.

Art 9 - Obblighi specifici dell'affidatario

1) L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- a) ad inserire nei contratti di subfornitura/cottimo la clausola in base alla quale il subcontraente/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I.;
- b) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto/concessione (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto/concessione).

PARTE II - DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI

Art. 10 – Ambito di applicazione

- 1) Questo P.I. regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni pubbliche da parte del Comune di Turi e nella successiva fase di esecuzione del contratto/concessione.
- 2) Il P.I. interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano la presente procedura di affidamento e la conseguente stipula del contratto d'appalto/concessione, nel seguito denominato "*dipendente*".

Art. 11 – Obbligo di imparzialità

- 1) Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare a procedure indette dal Comune di Turi per l'affidamento di lavori/servizi/forniture/incarichi di progettazione mediante appalto, per l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione e per l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
- 2) Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti/concessioni rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi o di concessioni di lavori o servizi.

Art. 12 — Obbligo di riservatezza

- 1) Il dipendente, nel corso della procedura di affidamento, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.
- 2) Il dipendente mantiene, con particolare cura, la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 13 – Indipendenza

- 1) Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante e nella gestione delle procedure e delle trattative contrattuali.
- 2) Invero, allorché lo stesso dipendente sia, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla procedura di affidamento in premessa e stipulare il relativo contratto d'appalto/concessione, deve darne immediata comunicazione al Responsabile di Settore titolare di posizione organizzativa e/o al Responsabile Unico del Procedimento, astenendosi comunque da ogni attività amministrativa attinente alla procedura di affidamento.

Art. 14 – Norme finali

- 1) Il presente Patto resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto/concessione, conclusa con il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture, ovvero, per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 del predetto art. 35 e in sostituzione del certificato di collaudo dei lavori e del certificato di verifica di conformità, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
- 2) Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto/concessione quale allegato allo stesso per formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
- 3) Il contenuto del presente documento potrà essere integrato da eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Turi.

DATA

L'OPERATORE ECONOMICO
